

REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

*Approvato dal PQA 05.05.2022
Approvato dal Senato Accademico e dal C.d.A 25/02/2021
Emanato con DR N.125 del 08/03/2021
Aggiornate dal SA del 23.05.2022
Emanato con DR N 352 del 09/06/2022*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



Sommario

| | |
|----------------------------------------------|---|
| ART. 1 – Oggetto del regolamento..... | 2 |
| ART. 2 – Composizione, nomina e durata | 2 |
| ART. 3 - Organizzazione | 2 |
| ART. 4 - Funzioni..... | 3 |
| ART. 5 – Entrata in vigore | 3 |

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità (PQA), organismo interno di Ateneo per la supervisione, organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità di Ateneo.

ART. 2 – Composizione, nomina e durata

1. I componenti del Presidio sono nominati con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico. Il mandato, di durata triennale, è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
2. Il Presidio è composto da almeno 4 e non più di 6 docenti tra ricercatori, anche a tempo determinato, e professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo, in maniera tale da garantire la rappresentatività di ciascun Dipartimento.
3. Non possono essere nominati componenti del Presidio il Rettore, i componenti del Nucleo di Valutazione (NDV), i componenti delle Commissioni Paritetiche. Il Presidio individua al suo interno un Presidente, che può delegare i singoli componenti quali referenti di una o più delle singole funzioni del Presidio.

ART. 3 - Organizzazione

1. Il Presidio si avvale di una struttura amministrativa di supporto, l'Ufficio Qualità e Sviluppo (QS).
2. Il Presidio si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno, per discutere, in particolare, delle attività svolte nell'anno precedente e approvarne la relativa relazione; delle attività di progettazione dell'anno successivo; del monitoraggio delle azioni in corso, di cui all'art. 4.
3. Almeno una volta l'anno, il Presidio incontra i rappresentanti degli studenti negli organi istituzionali, per illustrare le attività svolte e programmate e per ricevere eventuali segnalazioni, osservazioni, proposte.
4. Il Presidio può essere convocato su iniziativa del Presidente o di almeno 1/3 dei componenti.
5. Le sedute, da svolgersi anche per via telematica, sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono votate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai componenti del Presidio non è corrisposta alcuna indennità né alcun rimborso di spese. Lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Presidio può essere considerato all'interno dei sistemi premiali esistenti e per la riduzione del carico didattico.

ART. 4 - Funzioni

1. Il Presidio costituisce la struttura centrale di raccordo del sistema di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo: esso sovrintende all'attuazione delle Politiche della Qualità secondo gli indirizzi strategici definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo, monitora costantemente il funzionamento del sistema di AQ e formula proposte per il suo miglioramento, offre supporto agli Organi di Governo e agli attori del sistema di AQ, assicura i flussi informativi fra tutti gli attori del sistema, programma e svolge attività di formazione e informazione.
2. In particolare, il PQA:
 - a) mette a punto il Cronoprogramma annuale di Ateneo, che contiene l'insieme logicamente e cronologicamente sequenziato dei processi di AQ dell'Ateneo, e ne supervisiona costantemente la tempestiva ed efficace attuazione da parte degli attori, aggiornandolo ove necessario;
 - b) relaziona agli Organi di Governo sull'attuazione dei processi di AQ, segnala punti di forza e criticità, propone azioni di miglioramento;
 - c) supporta ogni Corso di studio (CdS) nella compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA) e nell'analisi della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), nonché nella redazione del Riesame ciclico ove necessario;
 - d) supporta ogni Dipartimento nella compilazione della SUA-RD;
 - e) raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti;
 - f) raccoglie la documentazione prodotta dagli attori del sistema come previsto dai processi di AQ e ne cura l'archiviazione nel 'cassetto informatico' dell'Ateneo;
 - g) attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo, inclusa la stesura di Linee-guida;
 - h) monitora infine la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle Commissioni di Esperti Valutatori (CEV) in occasione delle visite esterne.
3. Ogni anno il PQA predispose una relazione annuale in cui descrive in modo dettagliato il quadro delle attività svolte.

ART. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo di Ateneo.
2. Ai fini della composizione e della durata del Presidio non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.